



## Foglio d'istruzione assegni di formazione

emesso da:	Alexandra Gautschi	il:	22.09.2015	
rilasciato da:	Willy Roth	il:	21.07.2022	
versione:	04	sostituisce versione:	03	

### Scopo

Gli assegni di formazione rendono possibile il recupero di una formazione base o l'adeguamento della professione imparata alle esigenze del mercato del lavoro per persone assicurate che hanno oltrepassato l'età di 30 anni. La formazione professionale che viene sussidiata tramite gli assegni di formazione deve terminare con un certificato di capacità federale oppure con un attestato cantonale equivalente.

### Chi può usufruire di queste prestazioni?

I seguenti criteri devono essere adempiti cumulativamente:

- Assicurati che sono colpiti o direttamente minacciati dalla disoccupazione
- Assicurati che possono provare un periodo di contribuzione sufficiente o che sono esentati dall'adempimento di detto periodo
- Assicurati che al momento del versamento degli assegni di formazione hanno raggiunto il 30esimo anno di età
- Assicurati privi di una formazione professionale completa o che hanno notevoli difficoltà nel trovare un impiego nell'ambito della loro professione

Per formazione incompleta s'intende, se dopo gli esami essa non viene ufficialmente riconosciuta tramite il servizio cantonale sotto forma di un certificato di capacità federale o di un diploma oppure di un altro documento equivalente.

Attenzione: Gli assicurati che hanno conseguito un diploma universitario o di una scuola professionale superiore o che pur senza ottenere un diploma hanno seguito una formazione di almeno tre anni in uno di questi centri di formazione, non hanno diritto agli assegni di formazione.

### Presupposti del diritto

- Fra il datore di lavoro e la persona assicurata deve essere stipulato un contratto di formazione.
- Per le formazioni che sono di competenza cantonale (professioni nell'ambito della sanità, dell'educazione, della formazione professionale), il contratto di formazione deve soddisfare in maniera equa le esigenze legali.
- Nel contratto di formazione deve essere indicato il salario lordo.
- La formazione deve essere portata a termine con un esame ufficiale, normalmente con l'esame finale di tirocinio. Superato l'esame finale deve essere rilasciato un attestato di capacità federale oppure un attestato equivalente.
- La formazione deve corrispondere alle attitudini della persona assicurata. Se sorgono dubbi relativi all'attitudine della persona assicurata, è necessario effettuare ulteriori chiarimenti tramite l'Ufficio di orientamento professionale.
- La formazione deve promuovere l'idoneità al collocamento considerando l'attuale situazione nel mercato del lavoro.

## Durata

Gli assegni di formazione vengono concessi per tutta la durata necessaria della formazione, tuttavia al massimo durante tre anni. Nel caso in cui la formazione venisse interrotta, il pagamento degli assegni di formazione cessa. Il datore di lavoro è obbligato a informare il servizio cantonale responsabile sulle interruzioni della formazione. Gli assegni di formazione pagati erroneamente devono essere restituiti. Se dopo l'interruzione la formazione viene ripresa, gli assegni di formazione continueranno ad essere concessi sempre osservando il termine quadro.

Il pagamento degli assegni di formazione cessa anche nel caso in cui il contratto di formazione venga disdetto.

## Termine quadro

Per la persona assicurata vale il termine quadro secondo l'art. 9 cpv. 1 e 2 LADI. Con inizio della formazione, il termine quadro viene prolungato fino alla fine della formazione durante la quale vengono percepiti assegni di formazione. In caso di un'interruzione, il termine quadro prolungato viene revocato per la fine del seguente mese di controllo.

Indicazione: Il periodo in cui la persona assicurata percepisce gli assegni di formazione conta come periodo di contribuzione ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LADI. Il guadagno assicurato viene conteggiato in base all'intero salario percepito (paga d'apprendista + assegni di formazione).

## Obblighi del datore di lavoro

- Deve essere autorizzato ad istruire gli apprendisti.
- Deve stipulare un contratto per apprendisti oppure un contratto di formazione con la persona assicurata.
- Deve pagare all'apprendista mensilmente il salario apprendista incluso gli assegni di formazione (al massimo un salario lordo totale di CHF 3500.-).
- Deve detrarre dal salario e dagli assegni di formazione i contributi sociali quota del dipendente.
- Deve pagare la quota del datore di lavoro dei contributi sociali **anche** sulla somma degli assegni di formazione.
- Deve assicurare la persona assicurata contro la perdita di guadagno in seguito a malattia. (incluso assegni di formazione / assicurazione d'indennità giornaliera).
- Deve trasmettere mensilmente alla cassa di disoccupazione un attestato pp e il conteggio salariale.
- Deve trasmettere un breve rapporto al servizio cantonale responsabile sull'andamento della misura e comunicare eventuali cambiamenti per quanto concerne il salario alla fine di ogni anno di formazione.
- Deve trasmettere un rapporto finale firmata da ambedue le parti, in modo che il successo della misura possa venire esaminato al termine della formazione.

## Salario apprendista

Il datore di lavoro deve pagare all'apprendista un salario pari almeno al corrispondente salario apprendista dell'ultimo anno di formazione usuale per il luogo e la professione. Se la persona assicurata non dispone di conoscenze nella professione di formazione o conoscenze in professioni affini, il salario può essere adattato al rispettivo anno di tirocinio.

## Assegni di formazione

L'assicurazione contro la disoccupazione sovvenziona durante tutta la formazione il salario apprendista. Il datore di lavoro paga all'apprendista mensilmente il salario apprendista incluso gli assegni di formazione concordati (al massimo un salario lordo totale di CHF 3500.-). Questo perché ci sono da pagare anche i contributi sociali sugli assegni di formazione. Gli assegni di formazione vengono pagati al datore di lavoro posteriormente dalla competente cassa di disoccupazione.

Eventuali borse di studio cantonali o private devono essere detratte dagli assegni di formazione se non servono per coprire le spese famigliari di mantenimento.

Nota: Se il datore di lavoro paga una tredicesima mensilità oppure un bonus, questo non viene sovvenzionato con gli assegni di formazione e non viene neanche detratto.

## **Contributi sociali**

Il datore di lavoro deve dirimere i contributi sociali detratti dal salario e dall'importo degli assegni di formazione, incluso i premi per il secondo pilastro ai sensi della LPP. Il salario apprendista e gli assegni sono considerati come un unico reddito. Questo reddito è soggetto alla LPP obbligatoria (morte, invalidità e età) presso il piano di previdenza del datore di lavoro.

La cassa disoccupazione rimborsa il seguente al datore di lavoro:

1. AVS, AI, IPG: 5.3 %: Si tratta di un importo fisso. Il conteggio viene effettuato soltanto sugli assegni.
2. AD: 1.10 %: Si tratta di un importo fisso. Il conteggio viene effettuato soltanto sugli assegni.
3. Assicurazione contro infortuni professionali.: rimborso dell'importo totale (sugli assegni e sul salario apprendista)
4. Assicurazione contro infortuni non prof: Nessun rimborso al datore di lavoro (eccezione: l'assicurazione contro gli infortuni non professionali è prevista in un contratto collettivo o in un normale contratto di lavoro. In questo caso il rimborso si riferisce soltanto sulla parte degli assegni).
5. Contributi LPP: Rimborso dell'importo totale (sugli assegni e su salario apprendista), in quanto solo con il salario apprendista non si raggiungerebbe la soglia d'ingresso per la previdenza professionale obbligatoria.
6. Premi per la perdita di guadagno in seguito a malattia, conteggiato sugli assegni.

Alla fine dell'anno civile il datore di lavoro conteggia i contributi sociali direttamente con la cassa di disoccupazione insieme ai periodi di inabilità al lavoro. L'ufficio competente (misure preventive) consegna al datore di lavoro il modulo da adoperare per il conteggio "fatturazione per gli assegni di formazione" insieme ad una copia della rispettiva decisione degli assegni di formazione.

Per ulteriori informazioni la preghiamo di rivolgersi al consulente del personale addetto oppure alla divisione provvedimenti preventivi, Ringstrasse 10, 7001 Coira, Tel. 081 257 30 92.